

“Azienda Zero ‘Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)’”

Art. 1.

(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 18/2007)

1. L’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20, è sostituito dal seguente:

“Art. 23. (Forme di integrazione funzionale dei servizi ed istituzione dell’Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte)

1. Al fine di promuovere, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa è istituita l’Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte, di seguito denominata Azienda Zero.

2. L’Azienda Zero è l’ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intraregionale delle attività di cui ai commi 3 e 4.

3. Ferme restando, in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, sono attribuite all’Azienda Zero, con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le funzioni di seguito indicate:

a) gestione emergenza urgenza extraospedaliera, ivi compresa l’emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, Maxi-emergenza, Elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

b) definizione ed attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi e gestione delle procedure di alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte);

c) supporto e coordinamento della rete logistica distributiva;

d) gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e delle tecnologie ICT delle aziende sanitarie, anche attraverso il coordinamento interaziendale; gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e coordinamento per l’attuazione della direttiva NIS per il settore salute;

e) gestione attività di competenza del Dipartimento interaziendale funzionale, a valenza regionale, denominato Malattie ed Emergenze Infettive – D.I.R.M.E.I. istituito, con DGR n. 16-1481 del 5 giugno 2020, presso l’ASL Città di Torino;

f) coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative alla assistenza primaria;

g) supporto alla Giunta regionale per l’analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell’andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle Aziende Sanitarie Regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità del SSR;

- h) gestione delle procedure di selezione del personale, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale;
  - i) supporto tecnico alla formazione manageriale; gestione delle procedure di accreditamento ECM;
  - l) supporto tecnico in materia di rischio clinico e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso;
  - m) supporto tecnico in sede di definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
  - n) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., nell'ambito delle competenze definite con successivi provvedimenti di Giunta;
  - o) supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA);
  - p) coordinamento delle funzioni afferenti agli Uffici per la prevenzione della corruzione e trasparenza delle Aziende Sanitarie Regionali;
  - q) coordinamento delle attività relative ai progetti europei in ambito sanitario e socio sanitario;
  - r) monitoraggio della spesa farmaceutica, integrativa e protesica; attività di farmacovigilanza;
  - s) monitoraggio dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa.
4. Oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di cui al comma 3, e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale, l'esercizio di ulteriori funzioni a valenza sovra-zonale di supporto al sistema sanitario regionale.
5. Gli organi dell'Azienda sono:
- a) il direttore generale, coadiuvato per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e un direttore amministrativo dallo stesso nominati;
  - b) il collegio sindacale.
6. L' Azienda è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale e da enti pubblici, ovvero reclutato direttamente mediante procedura di pubblica selezione, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica, previdenziale prevista per il personale del servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi dell'istituto del comando secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. Per il personale acquisito mediante procedure di mobilità dagli enti del SSR, la consistenza delle dotazioni organiche degli enti di provenienza è ridotta in corrispondenza del personale trasferito con effetto dalla data di trasferimento dello stesso. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:
- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;
  - b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
7. Per lo svolgimento della propria attività l'Azienda Zero utilizza:
- a) finanziamenti assegnati dalla regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente e per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, determinati annualmente dalla Giunta regionale;
  - b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del servizio sanitario regionale;
  - c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale.
8. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

9. Per quanto riguarda il funzionamento dell'Azienda Zero si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992).

10. Al fine di promuovere ulteriori forme di coordinamento sovra-zonale nell'ambito del Servizio sanitario la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può altresì individuare altre attività, diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4, da espletare a livello di aree interaziendali di coordinamento, come già individuate con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, in via transitoria e fino all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 23, comma 3 della l.r. 18/2007, come sostituito dalla presente legge, le funzioni di Azienda Zero sono esercitate dalle aree interaziendali di coordinamento”.

Art. 2.  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse della Missione 13 - Programma 1 del bilancio di previsione dell'anno 2021 e pluriennale 2021-2023.